



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 90 – 15 giugno 2020

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

## 1. Sezioni Unite.

Sez. un., Sent. n. 17274 del 26 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020),  
Presidente Cammino, Relatore Piccialli.

**Misure cautelari personali – Rigetto da parte del G.I.P. della richiesta del P.M. di applicazione di misura coercitiva - Applicazione da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del P.M. - Interrogatorio di garanzia non necessario.**

*In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta.*

È stato così composto il contrasto ermeneutico di natura processuale formatosi nella giurisprudenza di questa Corte.

In base ad un primo orientamento, espresso dalla Sezione rimettente nel 2013, «*qualora il Tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa*» (Sez. VI, Sent. n. 50768 del 12 novembre 2013, dep. 3 dicembre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 261538).

A fondamento di tale assunto si è sostenuto che la necessità di procedere, in tempi normativamente contingentati, all'interrogatorio di garanzia, all'esito dell'applicazione della misura cautelare, deve ritenersi correlata all'esigenza di garantire all'indagato, in forza dell'immediato contatto con il giudice, la possibilità di prospettare elementi, in fatto e diritto, idonei ad incidere sulla portata della gravità indiziaria ed a consentire il riesaminare le originarie motivazioni sottese all'intervento coercitivo. Mettendo così il decidente nella condizione di rivalutare la persistenza delle ragioni alla base della misura, in esito a siffatto contatto chiarificatore.

Necessità che si è, di contro, ritenuta assorbita laddove, per la specifica dinamica processuale che porta al provvedimento cautelare, l'interrogatorio abbia perso il ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva.

Situazione ravvisabile, per espressa previsione normativa, quando la misura sia stata applicata una volta aperto il dibattimento, giacché in questo caso il contraddittorio assorbe *in toto* e rende indifferenti gli spazi difensivi che giustificano l'interrogatorio nell'intervento cautelare.

Nondimeno, la superfluità dell'interrogatorio è stata riscontrata nei casi di rinnovazione della misura cautelare a seguito di caducazione, per ragioni meramente formali e di rito, di un precedente provvedimento coercitivo in relazione agli stessi fatti, per cui vi era stato l'interrogatorio.

Di qui l'insussistenza dell'esigenza di disporre l'interrogatorio di garanzia allorché il provvedimento applicativo di una misura cautelare sia emesso, sempre nel corso delle indagini, non secondo l'ordinaria ipotesi del contraddittorio differito, bensì dal giudice dell'appello cautelare, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare emessa dal G.I.P.

Ipotesi, questa, in cui il provvedimento è anticipato dall'instaurazione del contraddittorio, finalizzata ad approfondire anticipatamente le tematiche fondanti l'azione cautelare profittando dell'apporto difensivo offerto preventivamente dall'indagato rispetto alla legittimità complessiva dello *status* custodiale.

Segnatamente, la finalità dell'interrogatorio appare anticipata dalla trattazione, nel contraddittorio, della pretesa cautelare. Ragione per cui l'imposizione dell'atto dopo la concessione della misura finirebbe per ingenerare una superfetazione difensiva, assurgendo a formalità superflua, in quanto assorbita dalla dinamica dell'antecedente attività processuale.

A tale criterio interpretativo è seguita una pronuncia antitetica, in cui sempre la sezione sesta ha affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare da parte del tribunale investito dell'appello del p.m. *ex art. 310 c.p.p.*, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo, è necessario fissare l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia già iniziato il dibattimento. Con la conseguenza che, in caso di mancata o tardiva celebrazione dello stesso, la misura cautelare perde efficacia (Sez. VI Pen., Sent. n. 6088 del 20 novembre 2014, non massimata). Alla base di tale indirizzo si è evidenziato che l'art. 294, comma 1, c.p.p. dispone che: *«fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita»*. Nonché il successivo comma 1-bis in cui si prevede che *«se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre 10 giorni dalla esecuzione del provvedimento dalla sua notificazione»*; ed il comma 1-ter recita che *«l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di 48 ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare»*. A cui è correlato l'art. 302, comma 1, prima parte,

c.p.p., secondo cui «*a custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294*».

Pertanto, si è sottolineato come la Consulta, con la sentenza n. 95 del 2001, abbia dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione *de qua*, nella parte in cui non prevede che tale meccanismo caducatorio sia applicato anche a misure diverse da quelle custodiali.

Dalle richiamate previsioni, si è desunto che ogni qual volta il giudice emetta un provvedimento limitativo della libertà personale è tenuto ad interrogare la persona sottoposta alla misura e tale incombenza processuale è doveroso e sanzionato a pena di inefficacia della misura, salvo che vi abbia già provveduto all'atto della convalida del provvedimento precautelare, o sia avviata la fase dibattimentale, nell'ambito della quale l'imputato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, nel contraddittorio fra le parti.

Si è altresì evidenziato che nessuna eccezione è prevista nel caso in cui l'ordinanza di custodia cautelare sia stata emessa dal tribunale a seguito di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del g.i.p., reiettivo della richiesta ex art. 291 c.p.p. Ipotesi in cui, salvo che il giudice non abbia rigettato la richiesta di emissione del provvedimento coercitivo dopo avere celebrato l'interrogatorio in udienza di convalida dell'arresto o del fermo, o che sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, non può che valere la regola generale secondo la quale l'interrogatorio di garanzia è doveroso a pena di inefficacia della misura cautelare.

Si è, inoltre, rilevato che l'assunto trova conforto nella previsione dell'art. 302, comma 1 seconda parte, c.p.p., che impone, in caso di caducazione della misura cautelare, per omessa o intempestiva celebrazione dell'interrogatorio di garanzia, la rinnovazione dell'interrogatorio a piede libero, a riprova, appunto, dell'inderogabilità dell'incombenza processuale, pena l'inapplicabilità del provvedimento coercitivo.

Vieppiù che l'interrogatorio di garanzia costituisce un momento processuale assolutamente imprescindibile per consentire al destinatario del provvedimento restrittivo della libertà personale di rendere la propria versione dei fatti innanzi al giudice e, quindi, di svolgere appieno la propria difesa. Invero, nell'espletamento dell'interrogatorio il giudice deve osservare le regole e dare gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p.

In base a quanto stabilito poi dall'art. 65 c.p.p., si deve contestare in forma chiara e precisa il fatto attribuito, rendere noti alla persona indagata gli elementi di prova esistenti e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, comunicare alla medesima le fonti. E, ancora, deve invitare la persona ad esporre quanto ritiene utile per la propria difesa e porre direttamente le domande, cui la persona può rifiutarsi di rispondere. Del resto, l'interrogatorio ha una finalità non istruttoria, ma difensiva, per

consentire al giudice di verificare, nell'interlocuzione con il sottoposto a vincoli, la sussistenza *ab origine* e la persistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Ciò a conferma dell'inderogabilità dell'incombente processuale.

Nella richiamata pronuncia si è sottolineato come, alla celebrazione dell'interrogatorio di garanzia non possa di certo sopperire la facoltà della persona di rendere dichiarazioni spontanee, nell'ambito dell'udienza camerale di discussione dell'appello cautelare. Al riguardo rimarcando che le dichiarazioni spontanee rappresentano un momento processuale eventuale e che implica la scelta dell'interessato di partecipare alla udienza camerale, mentre l'interrogatorio postula la fissazione di un'udienza *ad hoc*, dedicata ad assumere le dichiarazioni dell'indagato/imputato, a fronte delle specifiche contestazioni dei fatti e degli elementi probatori posti a carico. Come pure che, diversamente da quanto accade per l'interrogatorio, nel caso delle dichiarazioni spontanee, il giudicante non provvede alle ammonizioni previste nell'art. 64 c.p.p. e non procede alla contestazione del fatto reato attribuito, degli elementi di prova e delle relative fonti ai sensi dell'art. 65 c.p.p. E, ancora, che le dichiarazioni spontanee sono rese in libertà dall'interessato, secondo un proprio percorso logico argomentativo e scegliendo liberamente i contenuti, mentre l'interrogatorio - laddove l'indagato/imputato intenda sottoporvisi e rispondere alle domande poste dal giudice - si svolge secondo lo schema tracciato idealmente dal giudicante, alla stregua delle emergenze probatorie o indiziarie a carico, sollecitando chiarimenti a difesa. In altri termini, trattasi di atti ontologicamente differenti, che non possono ritenersi tra loro equivalenti, così da consentire ad uno di surrogare l'altro. Tanto più che le dichiarazioni spontanee - che l'interessato ha facoltà di rendere nel procedimento incidentale *de libertate ex art. 310 c.p.p.* - intervengono in un momento in cui si sta discutendo del ricorso dell'organo d'accusa avverso il provvedimento del g.i.p. reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare, dunque in un contesto in cui, sebbene vi sia stata una piena *discovery* degli elementi a carico e delle imputazioni provvisorie, la cautela personale non è in atto e costituisce solo un'ipotesi, seppure concreta e da contrastare. Mentre l'interrogatorio di garanzia è reso a seguito dell'emissione di un provvedimento applicativo della misura cautelare. Ragione per cui l'interessato può confrontarsi, anziché con la richiesta unilaterale *ex art. 291 c.p.p.*, ossia con l'ipotesi dell'accusa e con gli elementi raccolti che la sorreggono, direttamente con le imputazioni provvisorie stimate fondate dal giudicante, anche se unicamente *ex art. 273 c.p.p.*, nonché con gli elementi valorizzati a fondamento del titolo coercitivo. In tale fase, egli è chiamato a svolgere la sua difesa in relazione, non ad una mera ipotesi di restrizione, bensì ad un titolo coercitivo già in esecuzione. Nondimeno si è rilevato come, fra l'applicazione della misura cautelare da parte del tribunale del riesame *ex art. 310 c.p.p.* e l'esecuzione della

misura cautelare, intercorra uno iato temporale, dipendente dai tempi di celebrazione del ricorso per cassazione che paralizza l'esecutività dell'ordinanza coercitiva.

Ragione per cui esclusivamente l'esperimento dell'interrogatorio, dopo l'esecuzione della misura, entro i termini *ex art.* 294 c.p.p., può garantire quel controllo del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non solo *ab origine*, ma anche nell'attualità.

A conforto di tale orientamento, precedenti pronunce hanno specificato che, in caso di applicazione della misura cautelare da parte del tribunale della libertà, adito *ex art.* 310 c.p.p. dal pubblico ministero, la cui istanza era stata precedentemente rigettata dal giudice, competente a procedere all'interrogatorio dell'indagato è sempre il g.i.p. (Sez. I Pen., Sent. n. 2761 del 10 giugno 1992, in C.E.D. Cass. n. 191383; Sez. I Pen., Sent. n. 3608 del 28 settembre 1992, *ivi*, n. 192079). Assunto che implica, quale imprescindibile antecedente logico-giuridico, che l'interrogatorio di garanzia sia celebrato anche in caso di emissione del provvedimento coercitivo da parte del tribunale del riesame a seguito di appello del p.m. Ma che ha trovato smentita, in una recente pronuncia, adesiva al contrapposto indirizzo ermeneutico (Sez. II Pen., Sent. n. 38828 del 25 maggio 2017, in C.E.D. Cass. n. 271135).

## QUESTIONI PENDENTI

### 2. Sezioni semplici.

#### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 4 febbraio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17121 – Pres. Piccialli – Rel. Tornesi.](#)

[Aggravante minorata difesa – Art. 61 n. 5 c.p. – Presupposti.](#)

Quanto alla circostanza aggravante della c.d. minorata difesa prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., non rileva di per sé l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte, ma è necessario accertare, in concreto, se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente diminuito la capacità di difesa - sia pubblica che privata - e favorito la commissione del reato.

**Sez. V sent. 7 febbraio 2020 – 11 giugno 2020 n. 17952, Pres. Zaza, Rel. Borrelli.**

**Circostanze attenuanti comuni – Integrale riparazione del danno – Reato continuato – Riferibilità della circostanza a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso.**

La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non occorrendo, al contrario, che il risarcimento concerna tutte le fattispecie avvinte ex art. 81, comma 2, c.p.; ne deriva che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell'attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satellite.

**Sez. III sent. 5 marzo 2020 – 5 giugno 2020 n. 17181, Pres. Rosi, Rel. Gai.**

**Non menzione - Ratio - Rapporto con la sospensione condizionale - Obblighi motivazionali del giudice.**

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

**Sez. III sent. 27 maggio 2020 – 10 giugno 2020 n. 17831, Pres. Izzo, Rel. Semeraro.**

**Prescrizione della pena – Sospensione dell'esecuzione – Termine di decorrenza.**

Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, c.p.p. e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla *ratio* dell'art. 172, comma quinto, c.p.p., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; né lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale.



**Sez. III sent. 6 marzo 2020 – 3 giugno 2020 n. 16624, Pres. Sarno, Rel. Semeraro.**

**Sospensione condizionale della pena – Riconoscimento della continuazione tra giudizi diversi – Estensione del beneficio.**

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'art. 164 c. p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato

**Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17127 – Pres. Fumu – Rel. Dawan.**

**Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 168 *bis* c.p. – Valutazione del Giudice**

La messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del trattamento e della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, giudizi entrambi rimessi alla discrezionalità del giudice, guidata dai parametri di cui all'art. 133 c.p.; da ciò deriva che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p., è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva, negativamente integrata anche da un solo precedente specifico, che deve confrontarsi con l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. I, sent. 12 maggio 2020 – 28 maggio 2020 n. 16233, Pres. Iasillo, Rel. Centonze.**

**Associazione per delinquere di stampo mafioso – Partecipe – Definizione.**

Il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo “è” ma anche “fa parte” della stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno *status*, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima.



**Sez. V sent. 6 marzo 2020 – 6 giugno 2020 n. 17259, Pres. De Gregorio, Rel. Morosini.**

**Diffamazione – Diritto di critica – Criteri di sussistenza dell'esimente.**

Se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento l'esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio.

**Sez. II sent. 11 febbraio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17558 Pres. Rago, Rel. Mantovano.**

**Furto – Appropriazione di beni che conservino i segni esteriori del legittimo possesso altrui – Sussistenza.**

Nel caso di appropriazione di cose che, come gli assegni, le carte di credito o il telefono mobile, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite.

**Sez. VI, sent. 19 dicembre 2019-4 giugno 2020, n. 17014, Pres. Costanzo, Rel. Di Stefano.**

**Riciclaggio o Impiego di denaro di provenienza illecita - Associazione di tipo mafioso - Concorso tra i reati - Configurabilità - Ipotesi.**

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648<sup>bis</sup> o 648<sup>ter</sup> c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. Può, invece, configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale.

C. Leggi speciali.

D. Diritto processuale.

[Sez. VI, sent. 22 ottobre 2019-12 giugno 2020, n. 18125, Pres. Fidelbo, Rel. Di Stefano.](#)

**Citazione diretta a giudizio - Decreto - Mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte criminose - Ragione di nullità - Ipotesi.**

In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce ragione di nullità soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del fatto per il quale il giudizio è stato disposto.

[Sez. V sent. 22 gennaio 2020 – 11 giugno 2020 n. 17969, Pres. Zaza, Rel. Tudino.](#)

**Mezzi di ricerca della prova – Sequestro probatorio – Necessità che il decreto di sequestro probatorio dia conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti – Criteri valevoli nel caso in cui oggetto del sequestro sia il denaro.**

Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

In riferimento all'idoneità probatoria del reperto sottoposto a vincolo, anche il denaro, laddove costituente corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio, sempre a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto.

**Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17132 – Pres. Fumu – Rel. Dawan.**

**Misure cautelare personali - Esigenze cautelari – Art. 274 lett. c) c.p.p. – Presenza di più indagati - Obbligo di motivazione in relazione alla singola posizione.**

Nella valutazione prognostica di carattere presuntivo, correlata all'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi di più indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di tutti gli indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali. E tale specificità di motivazione è tanto più necessaria in materia di libertà personale, in cui è lo stesso legislatore ad indicare gli elementi costituenti il contenuto essenziale dei provvedimenti, con la dettagliata previsione di cui all'art. 292 c. 2 lett. c) e c *bis*) c.p.p., in cui sono sottolineate le concrete e specifiche ragioni della necessità di una determinata misura cautelare.

**Sez. III sent. 21 maggio 2020 – 12 giugno 2020 n. 18120, Pres. Di Nicola, Rel. Corbo.**

**Misure cautelari – Esigenze cautelari – Pericolo di fuga – Soggetto con precedenti per evasione, risalenti nel tempo – Esigenza di contestualizzazione.**

In tema di misure cautelari, il giudice - nel valutare la rilevanza dei precedenti per evasione ai fini della decisione sulla scelta della misura da applicare - deve procedere ad un'analisi del significato degli stessi anche alla luce della loro contestualizzazione, innanzitutto temporale (*Nel caso di specie ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato posto che il giudizio (implicito) di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria era fondato essenzialmente ed unicamente sui precedenti per evasione, risalenti a circa quarant'anni prima dei fatti per cui si procede*).

**Sez. V sent. 2 marzo 2020 – 4 giugno 2020 n. 17005, Pres. Bruno, Rel. Settembre.**

**Misure cautelari reali – Sequestro conservativo – Omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame alla parte civile – Legittimazione della stessa a proporre ricorso per Cassazione al fine di far accertare la nullità.**

In tema di sequestro conservativo, l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostegno

della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza. Ove l'avviso in questione venga omissivo, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità *ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p.*, conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata.

**Sez. V sent. 6 marzo 2020 – 11 giugno 2020 n. 17978, Pres. De Gregorio, Rel. Sessa.**

**Patteggiamento - Mancata motivazione circa la confisca del denaro – Esperibilità del ricorso per Cassazione anche se la sentenza è stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p.**

In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca del denaro può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p. ad opera dell'art. 1, comma 50, della l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena.

**Sez. II sent. 28 febbraio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17589 Pres. Rago, Rel. Coscioni.**

**Patteggiamento – Pluralità di reati – Annullamento in sede di giudizio di legittimità relativamente ad un solo reato – Necessità di disporre l'annullamento senza rinvio dell'intera sentenza con trasmissione degli atti al p.m. per l'ulteriore corso.**

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al p.m. per l'ulteriore corso, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del patteggiamento nella sua interezza.

**Sez. III sent. 6 marzo 2020 – 3 giugno 2020 n. 16624, Pres. Sarno, Rel. Semeraro.**

**Patteggiamento – Possibilità di subordinare la sospensione della pena al pagamento di una provvisoria - Esclusione.**

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisoria, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisoria in favore della parte civile.

**Sez. IV, sentenza 15 maggio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17152 – Pres. Di Salvo – Rel. Pezzella.**

**Patteggiamento – Ricorso per cassazione – Art. 448 n. 2 bis c.p.p. – Qualificazione giuridica – Censurabilità - Limiti.**

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ex art. 448 c. 2 *bis* c.p.p., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

**Sez. II sent. 10 giugno 2020 – 15 giugno 2020 n. 18222 Pres. Diotallevi, Rel. Mantovano.**

**Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Soggetto richiesto in consegna per un mandato di arresto europeo non legittimato all'impugnazione.**

Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, la persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo non è assimilabile al “condannato” indicato dall'art. 625 *bis* c.p.p. quale unico possibile legittimato. Ammettere la possibilità di impugnare per errore di fatto tutti i provvedimenti pronunciati dalla Cassazione sarebbe in contrasto con la natura straordinaria del mezzo, con la conseguenza che il ricorso per errore di fatto va circoscritto a quelle decisioni che consentono il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna: ciò preclude l'interpretazione analogica e l'estensione ai casi non previsti in modo espresso dalla legge.

**Sez. IV, sentenza 5 marzo 2020 – 9 giugno 2020 n. 17532 – Pres. Fumu – Rel. Dawan.**

**Querela – Art. 336 c.p.p – Manifestazione di volontà – Presupposti.**

Ai fini della validità della querela, pur non richiedendosi l'utilizzo di formule sacramentali, tuttavia la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, deve emergere chiaramente dal contenuto dell'atto.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**Sez. I, sent. 11 maggio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17516, Pres. Sandrini, Rel. Liuni.**

**Esecuzione – Ambito operativo – Recidiva ex art. 99 co. 5 c.p.p. – C. Cost. n. 185/2015 – Percorso motivazionale implicito – Sussistenza.**

In sede esecutiva, pur riconoscendosi un permanente controllo giudiziario sull'esecuzione della pena e sulla legalità della medesima, non possono riproporsi doglianze riservate al processo di cognizione, mentre il tema della recidiva, a seguito della ripristinata facoltatività dell'aumento di pena per la recidiva *ex art. 99 co. 5 c.p.* operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 185 del 2015, può dare luogo soltanto alla rivisitazione del percorso motivazionale riguardante la recidiva, che alla stregua della giurisprudenza di legittimità può essere anche una motivazione implicita, quando si sia dato atto in sentenza delle ragioni dell'aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato.

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17212, Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi.**

**Esecuzione – Dichiarazione di illegittimità costituzionale del profilo sanzionatorio di una norma penale – Poteri e doveri del g.e. rispetto alle componenti, anche circostanziali, del reato.**

Al giudice dell'esecuzione, nella particolare vicenda connessa alla incostituzionalità della cornice sanzionatoria legale, è attribuito il potere-dovere di compiere una nuova valutazione in ordine alla pena giusta, esercitando, rispetto a tutte le componenti che concorrono a determinare il trattamento sanzionatorio, il potere discrezionale di cui all'art. 132 c. p. *(la Corte ha precisato che, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale – come quella prevista dall'art. 80 del D.P.R. 309/90 - la rideterminazione deve avvenire considerando il nuovo trattamento e rimodulando l'intero computo sulla pena base perché, pur non risultando l'aggravante toccata espressamente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, essa risente indirettamente della declaratoria di illegittimità costituzionale sul trattamento sanzionatorio di base in ragione del nesso di stretta dipendenza sanzionatoria che l'elemento circostanziale ad effetto speciale presenta rispetto al reato base cui accede).*

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17528, Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Revoca dell'indulto – Reato continuato – Criterio interpretativo.**

L'art. 1 della legge n. 241 del 2006 prevede, al comma 3, che l'indulto è revocato se chi ne abbia usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un delitto non colposo per il quale riporti la condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione. Nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, ai fini dell'applicazione di tale disposizione la pena cui fare riferimento non è quella complessiva determinata ai sensi dell'art. 81 c.p., dovendo invece considerarsi quella fissata per ciascuno dei suddetti reati, da individuare, qualora si sia proceduto con le forma del giudizio abbreviato, nella misura risultante dopo la diminuzione per il rito.

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17209, Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento della disciplina della continuazione tra reati – Canoni interpretativi afferenti il dovere di motivazione.**

In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dell'aumento *ex art. 81 c.p.* Tale opzione ermeneutica è aderente allo statuto del reato continuato secondo cui, nonostante si tratti del frutto di una operazione unitaria, la pena individuata in aumento per ciascun reato satellite deve risultare sempre riconoscibile (*a titolo di esempio, il Supremo collegio ha enunciato la rilevanza che assume la pena inflitta per ciascun reato satellite alla verifica dell'osservanza del limite di cui all'art. 81 co. 3 c.p.; allo scioglimento del cumulo giuridico per la applicazione degli istituti della prescrizione e dell'indulto; alla scomponibilità della pena ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex art. 53, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689; all'estinzione delle misure cautelari personali; alla durata delle misure cautelari*).

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17211, Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento della disciplina della continuazione tra reati, alcuni dei quali già riuniti nella fase di cognizione – Esclusione della medesimezza del disegno criminoso – Motivazione rafforzata – Sussistenza.**

Il giudice dell'esecuzione pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere la domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione con la quale si disattende la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.

**Sez. I, sent. 11 maggio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17515, Pres. Sandrini, Rel. Di Giuro.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione volto al riconoscimento della disciplina della continuazione – Onere di allegazione in capo al condannato – Sussistenza.**

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero



riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitudine criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.

**Sez. III sent. 15 novembre 2019 – 12 giugno 2020 n. 18109, Pres. Di Nicola, Rel. Socci.**

**Esecuzione – Richiesta di applicazione della continuazione – Provvedimento del giudice in ordine alla sospensione condizionale concessa per uno dei due fatti.**

In tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

**Sez. I, sent. 12 maggio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17667, Pres. Iasillo, Rel. Santalucia.**

**Sorveglianza – Collaboratori di giustizia – Permesso premio – Normativa ordinaria e speciale.**

L'art. 30 *ter* co. 4, ord. pen., che consente la concessione del permesso premio nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 *ter* e 1 *quater* dell'art. 4 *bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni, si riferisce, nonostante il rinvio all'intero art. 4 *bis* ord. pen., ai soli reati elencati nel comma 1 *ter* di tale norma, dovendo trovare applicazione per le altre fattispecie la previsione del comma primo dello stesso art. 4 *bis* ord. pen. che pone l'alternativa tra il divieto di concessione dei benefici ovvero, nei casi di collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58 *ter* ord. pen., la possibilità del loro riconoscimento secondo le regole ordinarie e senza l'osservanza dei predetti limiti di pena (*Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ricordato che, pur avendo il Tribunale premesso che il ricorrente ha prestato effettiva ed utile collaborazione, secondo quanto previsto dall'art. 58 *ter* ord. pen., ha poi errato nell'affermare, dopo questa essenziale puntualizzazione, che la pretesa del ricorrente sia inammissibile non avendo questi espiaato la quantità di pena inflitta corrispondente alla soglia che l'art. 30 *ter* ord. pen. pone come condizione per la concessione del permesso premio.*)

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 5 giugno 2020 n. 17208, Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni.**

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiatione quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva non essendo sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, avendo riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (*La Corte precisa che ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico annoverando, tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione, non essendo, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico*).

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 4 giugno 2020 n. 16941, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Esito negativo della prova – Presupposti e doveri conseguenti in capo al Tribunale di sorveglianza.**

L'affidamento in prova al servizio sociale produce, a mente dell'art. 47 ord. pen., l'effetto estintivo della pena solo in caso di esito positivo della prova, che va inteso come integrale emenda del condannato. Non è, dunque, sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca della misura, ma occorre l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di elementi positivi che dimostrino l'avvenuta risocializzazione del condannato, la quale viene a costituire il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell'estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento della funzione assegnata alla pena dall'art. 27 co. 3 Cost. A tal fine, il tribunale di sorveglianza, al termine dell'esperimento e allo scopo di valutare l'esito della prova

può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura e fondare il suo giudizio su fatti e comportamenti che, pur non riconducibili storicamente nel perimetro temporale della prova, si palesino tuttavia, avuto riguardo alla loro qualità e gravità, significativi e in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza a condizione che lo stesso tribunale motivi specificamente sulle ragioni per le quali tali comportamenti presentino, in concreto, caratteristiche tali - per la loro gravità, per la distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, per il collegamento di essi con le modalità di espletamento dell'esperimento - da saldarsi alla condotta serbata e all'esperienza maturata nel corso della prova (*la Corte ha precisato che, nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione della qualità, gravità, estensione temporale e relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio delle condotte violatrici poste a giustificazione dell'accertamento di detto risultato negativo*).

## **Sez. I, sent. 25 maggio 2020 - 4 giugno 2020 n. 16942, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.**

### **Sorveglianza – Misure alternative al carcere – D. Lgs n. 38/2016 – Presupposti normativi della esecuzione penale all'estero.**

A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo n. 38/2016 il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 in quanto l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e) , d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere».

## **Sez. I, sent. 12 maggio 2020 – 9 giugno 2020 n. 17668, Pres. Iasillo, Rel. Santalucia.**

### **Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Detenzione domiciliare – Onere probatorio della difesa – insussistenza – Onere di allegazione – Sussistenza.**

L'omessa risposta ad una richiesta difensiva di accertamento istruttorio, potenzialmente rilevante, è vizio che inficia il provvedimento, in quanto nel procedimento di sorveglianza non sussiste un onere

probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombando poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti.

**Sez. I, sent. 25 maggio 2020 – 4 giugno 2020 n. 16947, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Presupposti applicativi degli istituti deflattivi.**

Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla possibilità di un esito favorevole della prova, la magistratura di sorveglianza, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta serbata dal condannato successivamente alla condanna. Le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono costituite sia dal reato commesso, dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, ma anche dalla condotta carceraria (o, comunque, in ambiente libero) e dai risultati dell'indagine socio-familiare operata dai Servizi competenti, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

**F. Misure di prevenzione.**

**Sez. VI, sent. 27 maggio-10 giugno 2020, n. 17849, Pres. Fidelbo, Rel. Paternò.**

**Misure di prevenzione - Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi - Ricorso per cassazione del proposto - Ammissibilità - Ipotesi.**

In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, allegghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento.

**Sez. VI, sent. 28 maggio-4 giugno 2020, n. 17021, Pres. Capozzi, Rel. Rosati.**

**Misure di prevenzione - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - Ipotesi - Sospensione dell'esecuzione della misura per effetto della detenzione - Successiva applicazione in assenza della rivalutazione della pericolosità sociale - Configurabilità del reato - Esclusione.**

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione al momento della nuova sottoposizione alla misura. *(Fattispecie in cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, imposta al ricorrente con decreto del febbraio 2011 e sospesa durante la detenzione in carcere da lui sofferta per circa sei anni e terminata nel 2017, era stata a lui nuovamente applicata, all'atto della sua scarcerazione, senza una rivalutazione della sua perdurante pericolosità sociale).*

**G. Responsabilità da reato degli enti.**